

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Clienti

ATTORI

Contro

Banca

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione i Clienti convenivano in giudizio Banca per avere la società attrice concluso con la banca convenuta un contratto di conto corrente (n. 89/60) sul quale erano state poi regolate una serie di aperture di credito in relazione alle quali i Clienti si erano resi fideiussori; in particolare gli attori asserivano che i rapporti *de quibus* erano caratterizzati da (1) illegittimo anatocismo trimestrale in favore della banca convenuta, (2) applicazioni di interessi ultralegali mai pattuiti, (3) oltre all'addebito di commissioni e spese anch'esse mai pattuite; tanto premesso gli attori domandavano accertarsi che nessuna somma era dovuta alla banca, nonché accertarsi il credito del correntista, dichiarare nulle le clausole contrattuali del conto corrente relative a interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, conteggio e applicazione della C.M.S., l'applicazione delle valute, spese di tenuta conto e commissioni mai pattuite, con condanna dell'istituto convenuto alla ricostruzione dei rapporti di dare e avere del c/c 80/60 e di tutti i conti connessi, epurandoli da commissioni, spese, interessi, valute e quant'altro sopra indicato, con condanna dell'istituto alla restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno causato in conseguenza della "mala gestio" dell'intero rapporto, con "indicazione" finale di "valutare e/o accertare d'ufficio nei rapporti di conto corrente intestati all'attrice l'eventuale superamento del tasso soglia".

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Con comparsa di risposta si costituiva le Banca domandando il rigetto della domanda attorea. Le variegate domande attoree sono tutte infondate e devono essere respinte.

La ragione principale del rigetto è rappresentata dalla mancanza di produzione, da parte del soggetto onerato (attore) della documentazione contabile necessaria ad operare conteggi e a verificare l'applicazione degli elementi contrattuali economici lamentati in citazione.

L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. al riguardo formulata dagli attori è da rigettare.

Ai sensi del 1° comma di tale disposizione *“Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo”*.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 118 c.p.c. *“Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purchè ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale”*.

Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c. *“La istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”*.

Secondo la giurisprudenza costante in materia, considerata l'indispensabilità dell'esibizione, la stessa *“a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (principio applicato dalla S.C. in tema di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione erogati successivamente al centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa e di atti interruttivi della prescrizione)”* (Cass. n. 17948/2006; Cass. n. 149/2003; Cass. n. 9126/1990).

Essendo la documentazione *de qua* nella disponibilità del correntista (la banca ha sostenuto di avere sempre regolarmente inviato la documentazione in questione, circostanza mai contestata dagli attori) e ben potendo lo stesso (anche prima di



svolgere la domanda giudiziale) richiedere la documentazione contabile relativa al proprio rapporto bancario (art. 119 T.U.B.), l'istanza formulata per la prima volta nel corso del giudizio appare non accoglibile in quanto formulata in contrasto con l'onere della prova. In relazione alle impugnative delle specifiche clausole contrattuali, limitatamente all'oggetto indicato nelle conclusioni ("Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" e, dunque, le pattuizioni relative al contratto di conto corrente del 29.8.2009, doc. 1 attori) si evidenzia come non sussista alcuna nullità delle stesse.

L'anatocismo risulta correttamente ossequioso del disposto di cui alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (art. 7, 2° comma).

Gli interessi in misura ultralegale sono specificamente indicati nel fronte del contratto: non risulta contenuta, a differenza di quanto scritto a pagina 6 dell'atto di citazione, all'art. 7, comma 3° la previsione di interessi ultralegali regolati secondo "le condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza", previsione che, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, non esiste nel contratto per cui è causa (ciò che rileverà ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.).

La commissione di massimo scoperto è pari a zero sull'intrafido, mentre per quanto riguarda l'extra fido la stessa è sufficientemente determinata (essendo indicata un'aliquota percentuale da applicarsi sul solo extra fido e così chiarendosi la questione dell'applicabilità o meno sul fido).

Infine, risulta difficoltoso (rectius: impossibile) dichiarare la nullità di "spese di tenuta conto e commissioni in genere mai pattuite" in quanto, a parte la genericità della richiesta, o le spese sono pattuite e allora non sono nulle per mancanza di accordo o le stesse non sono pattuite e allora non sono presenti nel contratto.

Nemmeno appare meritevole di accoglimento la domanda di condanna della banca ad un *facere* (ricostruzione del rapporto) al quale la stessa non appare poter essere condannata, nonché in quanto il rigetto dei profili sopra evidenziati rende comunque la domanda infondata nel merito. Non più fortuna incontra la domanda risarcitoria (ma anche la domanda subordinata di condanna alla restituzione della somma di € 100.000,00 quale somma "indebitamente richiesta e trattenuta", ma sulla quale invero nulla si sa), infondata alla luce del rigetto delle domande che precedono.

Sussiste responsabilità ex art. 96, 3° comma degli attori.





Gli stessi, dopo avere sottoscritto un accordo di *standstill* nel quale si riconosceva (tra gli altri: complessivi € 4.500.000,00) il debito nei confronti della banca convenuta in € 217.721,091, hanno promosso la presente controversia senza allegare specificamente un solo dato concreto, senza produrre la documentazione della cui produzione erano onerati, preannunciando (pag. 3) un elaborato peritale che nei fatti non hanno mai depositato e sostenendo l'esistenza di una clausola (intessi uso piazza) nel contratto del 29.8.2003 che tuttavia in tale contratto non esiste.

Si tratta all'evidenza di un uso improprio del servizio (e della relativa risorsa) "giustizia" che, in quanto tale, deve essere debitamente sanzionato (in questo senso la riforma del 2009 ha reso rilevabile d'ufficio l'abuso del processo introducendo il 3° comma dell'art. 96 c.p.c.).

Al riguardo, in relazione al 3° comma dell'art. 96 c.p.c., ritiene questo giudice di aderire all'interpretazione per cui non è necessaria l'esistenza di un danno, trattandosi di una ipotesi di danno punitivo (Tribunale Reggio Emilia, 25/09/2012, n. 1569; Tribunale Lamezia Terme, 11/06/2012; Tribunale Piacenza, 15/11/2011, n. 855; Tribunale Pistoia, 08/11/2011, n. 951; Tribunale Bari, sez. II, 28/04/2011, n. 1464; Tribunale Varese, sez. I, 22/01/2011, n. 98; Tribunale Roma, 09/12/2010); in ogni modo, anche volendo ritenere tale elemento necessario, lo stesso dovrebbe individuarsi (al pari di quanto necessario in relazione al 1° comma) nei pregiudizi di ordine non patrimoniale normalmente (ossia secondo l'*id quod plerumque accidit*) riconducibili alla pendenza, protratta nel tempo, di una lite temeraria.

Dunque, sussiste responsabilità degli attori ex art. 96 c.p.c. essendo gli stessi, sulla base di quanto sopra argomentato, in mala fede in relazione alla consapevolezza della infondatezza della propria domanda.

Si reputa al riguardo congrua la somma equitativamente determinata in € 5.000,00 liquidata all'attualità, tenuto conto:

- 1) della massima intensità dell'elemento soggettivo;
- 2) dell'entità del *petitum*;
- 3) del pregiudizio causato – cfr. anche l'art. 115, 2° comma c.p.c. – alla convenuta a causa della proposizione del presente giudizio;
- 4) della durata del presente processo.





Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (scaglione 52.00,01-260.000,00: valore indeterminabile; no fase istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, visto l'art. 281-sexies c.p.c., definitivamente rinunciando ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, nel procedimento R.G.N. 6741/2012 tra i Clienti e la Banca così provvede:

1. respinge le domande proposte dai Clienti nei confronti della Banca;
2. condanna i Clienti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma c.p.c., in favore della Banca, della somma di € 5.000,00 liquidata all'attualità;
3. condanna i Clienti alla refusione delle spese di lite in favore di Banca, spese liquidate in € 8.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. rimborso spese generali come per legge.

Rimini, 28.10.2014.

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica